

**OGGETTO:** CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CAMPODENNO, DENNO, SPORMINORE E TON PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI GARA VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI OPERE, ACQUISTI DI BENI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 TER 1 DELLA L.P. 23/1990, DELL'ART. 9 BIS DELLA LP 3/2006 E DELL'ART. 59 DEL D.P.REG. 01 FEBBRAIO 2005 NR. 3/L.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- alla luce dell'esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e delle disposizioni recate dal comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs. 163/2006, l'art. 40 della L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14 ha integrato la L.P. 23/1990 aggiungendo l'art. 36 ter, rubricato "Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o acquisti di beni e forniture". In base a tale nuovo disposto normativo (fatti salvi gli interventi d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria realizzati con contributi o finanziamenti a carico del bilancio provinciale all'affidamento dei quali si procede, salvo eventuale deroga, avvalendosi della Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti: "2. ... i Comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39 bis, comma 1 bis, lettera a) della L.P. 16 giugno 2006, nr. 3 – (A.P.A.C.) – o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima Legge. I Comuni non soggetti a gestione associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri Comuni non appartenenti ad esse".
- lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 59 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, nr. 3/L che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei Comuni tra di loro ovvero con altre forme associative, unioni di Comuni o altri Comuni o altri Enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti e, inoltre, per l'avvalimento da parte di un Comune degli uffici di un altro Comune;
- con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 la Giunta provinciale ha approvato gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. articolo 9 bis della L.P. 3/2006. In particolare i Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton sono stato inseriti in un unico ambito denominato 6.1 all'interno del territorio della Valle di Non;
- con convenzioni rep. nr. 01 e nr. 02/2016 Atti privati Comune di Campodenno, sono state sottoscritte dai Sindaci dei Comuni dell'ambito 6.1, le prime due convenzioni per lo svolgimento in forma associata ai sensi della LP 3/2006 rispettivamente della funzione Segreteria generale e del servizio "Entrate tributarie e patrimoniali";
- in base a quanto disposto dal comma 1, dell'art. 36, ter 1 della L.P. 23/1990 sopracitato, i contratti per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi d'importo superiore alla soglia comunitaria sono comunque affidati "avvalendosi dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del Bilancio provinciale", fatte salve le eventuali deroghe a tale obbligo che saranno disposte mediante deliberazione della Giunta Provinciale;
- il comma 2, ultimo capoverso dell'articolo di cui al punto precedente dispone che "... i Comuni possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale" (ad oggi Euro 46.000,00 per servizi e forniture ex art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990) ed Euro 150.000,00 per lavori;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 dd. 29/06/2015 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato le direttive per l'applicazione dell'articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90;
- il punto 12) del dispositivo della delibera della Giunta Provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 recita "di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 ter 1, comma 2, della L.P. n. 23/1990 e per le motivazioni esposte in premessa, che l'obbligo di gestione associata negli ambiti associativi individuati con la presente deliberazione, decorre dalla data di effettivo avvio dei servizi associati previsti dall'art. 9 Bis della L.P. n. 3 del 2006.

Rilevato che in pendenza della stipula della convenzione per la gestione in forma associata fra i Comuni della bassa Valle di Non (ambito 6.1) dei restanti servizi previsti dall'art. 9 bis della L.P. 3/2006 per i quali è già scaduto il termine (31/12/2016), per non bloccare l'appalto delle opere/servizi e forniture comunque programmati dagli stessi Comuni dell'ambito, si è ritenuto di concludere una convenzione che permetta ai Comuni associati di procedere nelle gare, secondo il modello organizzativo previsto dalla convenzione relativa al Servizio Segreteria con i

Comuni di Campodenno e Sporminore da una parte e Denno e Ton dall'altra, e collaborazione trasversale a tutti;

Evidenziato che lo schema di convenzione proposto per l'approvazione è stato redatto sulla scorta delle linee guida dettate dalla conferenza dei Sindaci nella seduta dd. 13 aprile u.sc.;

Precisato che detto schema composto da 7 articoli individua ai sensi dell'art. 59 "Convenzioni" del Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L:

- i fini (art. 2)
- la durata (art. 6)
- forme di consultazione (art. 4)
- rapporti finanziari (art. 5)
- reciproci obblighi e garanzie (artt. 1-3);

Accertato che l'accordo che si va ad approvare non comporta spese per ciascun Ente superiori a quelle che già sostiene, e che comunque dal presente atto non conseguono direttamente oneri a carico del bilancio comunale;

Convenuto sull'esigenza di provvedere all'approvazione di detta convenzione, per permettere ai singoli Comuni di avviare le opere/servizi/forniture programmate in autonomia senza ricorrere ad APAC, e nell'ambito dell'obbligatoria gestione associata ex art. 9 bis della L.P. 3/2006;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L. con particolare riguardo al sopramenzionato art. 59 ed accertata la competenza del Consiglio comunale ad assumere il presente atto, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera e);

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del predetto TULLRROC, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale mentre non necessita il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura finanziaria (art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998) del Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti favorevoli nr. 11, contrari nr. 0, astenuti nr. 0 espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti,

## **DELIBERA**

1. **di approvare** per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione da stipulare tra i Comuni di CAMPODENNO, DENNO, SPORMINORE E TON relativo all'esercizio in forma associata delle procedure di gara volte all'acquisizione di opere, acquisti di beni e forniture ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990, dell'art. 9 bis della L.P. 3/2006 e dell'art. 59 del D.P.REG. 01 febbraio 2005 nr. 3/L., schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che la convenzione di cui al precedente punto 1), non comporta oneri immediati e diretti a carico del bilancio comunale;
3. **di informare** dell'adozione della presente deliberazione i restanti Comuni al fine della successiva sottoscrizione della convenzione in parola da parte del Sindaco pro tempore di ciascun Comune; detta sottoscrizione dovrà avvenire in forma digitale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 179/2012;
4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. dato il bisogno immediato di procedere all'espletamento delle gare, manifestato da più Comuni aderenti;
5. **di dare evidenza** ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPRReg. 3/L 1.2.2005);
  - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010.